



DETERMINAZIONE
n. 6/AF
del 21 GENNAIO 2025

DIVISIONE: AREA FINANZE

SERVIZIO: SETTORE RISORSE UMANE

Oggetto: Presa d'atto delle dimissioni volontarie di un istruttore servizi amministrativo-contabili.

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
	Cod. Siope CUP CIG					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 21/01/2025

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

F.to D.ssa Anna Maria Battaini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Dato atto che:

- con nota registrata al protocollo generale dell'Ente in data 10/01/2025 al n. 0001651/2025, il dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato, [OMISSIS] rassegna le proprie dimissioni con decorrenza 03/02/2025 ed ultimo giorno di lavoro previsto alla data del 02/02/2025, per prendere servizio, a seguito di vittoria di concorso pubblico, presso altra pubblica Amministrazione;
- per quanto sopra, il dipendente chiede di potersi avvalere del diritto alla conservazione del posto previsto dall'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
- le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell'Amministrazione di appartenenza;

Richiamato l'art. 12 del CCNL 09/05/2006, che disciplina l'istituto del preavviso;

Considerato che:

- i termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- il dipendente in argomento vanta una anzianità di servizio inferiore a cinque anni, pertanto, in caso di dimissioni, il termine di preavviso è pari ad un mese;

Considerato che, ai sensi del suddetto articolo 12, comma 4, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e che l'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non rispettato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;

Richiamata integralmente la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05/10/2001, secondo la quale *"... gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso"*;

Visto l'orientamento ARAN - RAL 1678, secondo il quale la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 5/10/2001, concernente la possibilità dell'Ente di rinunciare all'indennità in caso di mancato preavviso, possa ritenersi ancora attuale pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso contenuta nell'art. 12 del CCNL del 9/5/2006, che nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega;

Considerato che:

- anche in riferimento degli orientamenti assunti dall'ARAN, la possibilità di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso è rimessa alla valutazione dell'Ente, avuto riguardo anche all'assenza di particolari esigenze di servizio;
- il dipendente ha presentato le proprie dimissioni dal servizio al fine di poter sottoscrivere il contratto di lavoro alle dipendenze di altro Ente pubblico in quanto risultato vincitore di concorso;
- pur avendo sfiorato di una settimana il preavviso, ha presentato le dimissioni non appena venuto a conoscenza della data di presa di servizio comunicatagli ed ha impostato con tutto l'avanzamento allo stato possibile il lavoro dei prossimi mesi in tema di anticorruzione e trasparenza, anticipando attività che avrebbero occupato in seguito ben più di una settimana;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle sopraindicate dimissioni e di rinunciare ai termini di preavviso;

Visto l'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, secondo cui "Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza";

Considerato che la suddetta clausola sancisce per il lavoratore di un Ente, vincitore di concorso pubblico presso altro Ente, il diritto alla conservazione del posto presso quello di provenienza per tutta la durata del periodo di prova e, in caso di recesso di una delle parti (alla fine o durante il periodo di prova) di ritornare nella categoria di provenienza e nel profilo rivestito nell'ente di provenienza;

Dato atto che il dipendente in argomento ha superato il periodo di prova e pertanto ha diritto alla conservazione del posto;

Visti:

- i CCNL vigenti in materia;
- il T.U.E.L. approvato con D.l.gs 267/2000;

DETERMINA

- Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate con lettera prot. n. 0001651/2025 dal dipendente [OMISSIS] – istruttore servizi amministrativo-contabili – area degli Istruttori, in servizio presso la Segreteria Generale e risolvere

consensualmente il rapporto di lavoro con decorrenza 3 febbraio 2025 (ultimo giorno lavorativo il 2 febbraio 2025).

- Di dichiarare pertanto estinto il rapporto di lavoro del sopra indicato dipendente a far data dal 3 febbraio 2025.
- Di notificare il presente provvedimento al sig. [OMISSIS] ad ogni effetto di legge.
- Di rinunciare al preavviso e di non procedere al trattenimento della relativa indennità prevista dall'art. 12 c. 4 del CCNL 09/05/2006, in base ai criteri generali previsti nella dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL sottoscritto il 05/10/2001.
- Di dare atto che ai sensi di quanto previsto l'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2019- 2021, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto presso l'Ente per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: Galuppo Antonella, Funzionario Settore Risorse Umane



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina 6/AF del 21 GENNAIO 2025

Oggetto: Presa d'atto delle dimissioni volontarie di un istruttore servizi amministrativo-contabili.

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
	Cod. Siope CUP CIG					

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 23/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).